

24 SET. 2026

PROT. N. 4099
INDICE: 4.5.1/4

Visto
Verona, 24.9.26
IL PRESIDENTE


REGISTRO INFORMATICO EX ART. 136 CC.II.

e

RAPPORTI RIEPILOGATIVI EX ART. 130, COMMA 9, CC.II

REGISTRO INFORMATICO

L'art. 136, comma 1, CC.II. ha sostituito il vecchio registro cartaceo, previsto dall'art 38, comma 1, l. fall., con un registro informatico.

La norma si limita a prevedere l'istituzione di tale registro da parte del curatore e la sua consultabilità telematica, stabilendo, inoltre, le modalità della sua tenuta e sottoscrizione. Non è invece previsto che il registro venga visionato e vidimato dal giudice delegato, mensilmente o con altra scansione temporale, ma solo, appunto, che il registro sia consultabile telematicamente da parte del giudice delegato e dai componenti del comitato dei creditori (com'è possibile, ad es. mediante l'applicativo FALLCO, largamente in uso presso le procedure).

Conseguentemente, **i curatori non dovranno più depositare comunicazioni inerenti gli aggiornamenti mensili del predetto registro informatico, ma, a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale o, per quelle già pendenti, con comunicazione da inviare tempestivamente al giudice delegato, dovranno limitarsi a segnalare l'avvenuta istituzione di tale registro, comunicando le modalità di accesso a distanza per il giudice delegato e per i componenti del comitato dei creditori, laddove nominato.**

RAPPORTI RIEPILOGATIVI

L'art. 130, comma 9, CC.II., ricalcando pressoché pedissequamente il disposto dell'art. 33, comma 5, l. fall., stabilisce che il curatore, *“entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e*

delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti segretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni”.

I rapporti riepilogativi assolvono ad una funzione basilare, consentendo, da un lato, al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni di essere periodicamente informati sull'andamento e la gestione della procedura, e fornendo, dall'altro, al giudice delegato il necessario bagaglio conoscitivo per l'esercizio del potere/dovere di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura. Funzione, quest'ultima, divenuta ancora più importante col Codice della crisi, in ragione dei nuovi termini assegnati al curatore per lo svolgimento dell'attività di liquidazione (v. l'art. 213, commi 5 e 8 e l'art. 216, comma 2); si rammenta, in particolare, che il mancato rispetto senza giustificato motivo dei termini previsti dal primo e secondo periodo del comma 5 dell'art. 213 è causa di revoca del curatore, e che per contro il rispetto del termine stabilito dal medesimo comma 5 per l'inizio dell'attività di liquidazione, decorrente dall'apertura di liquidazione o differito con decreto motivato del giudice delegato, consente di escludere dal calcolo dei termini di cui alla legge Pinto il tempo necessario per il completamento della medesima liquidazione (cosa che, unitamente all'utilizzo della chiusura ex art. 234 CC.II., può consentire di ridurre significativamente il numero di condanne dello Stato per ingiusta durata della procedura).

Il modello ministeriale per i rapporti riepilogativi dovrà, pertanto, essere integrato, nel caso di utilizzo della “versione completa”, o corredato da una

relazione discorsiva, nel caso di utilizzo della “versione sintetica”, in modo da fornire le seguenti informazioni:

- **incarichi** conferiti, **soggetti** che ne sono stati o ne sono destinatari, ed **importi** liquidati in loro favore;
- indicazione, in ipotesi di presenza di disponibilità liquide superiori alla somma di € 70.000,00, delle **ragioni per cui si ritiene non opportuna la effettuazione di un riparto parziale** (ad es., necessità di conservare quella disponibilità al fine di sostenere spese future; composizione dello stato passivo tale da rendere irrisori gli importi distribuibili ai singoli creditori; surroghe Inps in corso; presenza di disponibilità non eccedenti, o non eccedenti in misura apprezzabile, l'accantonamento operato in occasione di precedente riparto);
- resoconto dell'**attività di liquidazione compiuta**, con indicazione delle **ragioni degli eventuali scostamenti** rispetto alle previsioni del programma di liquidazione ed al termine, originario o differito dal giudice delegato, di cui all'art. 213, comma 5, secondo periodo;
- indicazione dell'**attività che residua ancora da svolgere**.

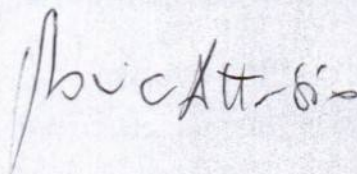
Infine, per assicurare il rispetto di quanto previsto dall'art. 146, commi 4 e 5, del D.p.r. n. 115/2002 (a mente dei quali “*Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo*” e “*Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero*”), **si raccomanda che nel frontespizio dei rapporti riepilogativi sia indicato l'ammontare delle disponibilità liquide della procedura.**

Si dispone la pubblicazione della presente circolare nel sito del Tribunale e la comunicazione della stessa al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, con preghiera di diffusione agli iscritti, nonché alla Cancelleria “fallimentare”

Verona, 21 settembre 2026

Il Presidente della Seconda Sezione Civile

Dott.ssa Monica Attanasio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Monica Attanasio', written in a cursive style.